

## CONVENZIONE

**(prot. Provincia di Vicenza n. 32646 del 07/05/2014 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 24/06/2014)**

Per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di Vicenza

\* \* \*

Addi sette del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici (07/05/2014) sono comparsi:

**Provincia di Vicenza**, in persona del dott. Angelo Macchia nato a S. Arsenio (SA) il 22.02.1956 a quanto infra autorizzato con delibera del Commissario Straordinario n. 53 del 23/12/2013;

**Comune di Vicenza**, in persona dell'Assessore alla Progettazione e Sostenibilità Urbana Antonio Marco Dalla Pozza nato ad Arzignano il 22/09/1972 a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 dell'11/02/2014;

**Comune di Bassano del Grappa**, in persona del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ing. Federica Bonato nata a Bassano del Grappa il 02/11/1966 a quanto infra autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 10/04/2014;

**Comune di Schio**, in persona del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ing. Andrea Crocioni nato a Jesi (AN) il 21/01/1964 a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 dell'07/04/2014;

**Comune di Valdagno**, in persona dell'Assessore ai Trasporti Michele Vencato nato a Valdagno il 04/08/1979 a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 dell'31/03/2014;

**Comune di Recoaro Terme**, in persona del Sindaco pro tempore Giovanni Ceola nato a Recoaro Terme il 29/08/1960 a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 dell'11/02/2014;

## PREMESSO

- che la L.R. 25/1998, approvata in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, detta la disciplina e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale e locale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
- che ai sensi dell'art. 30 della citata legge la Giunta regionale con delibera n. 325/2001 ha individuato i servizi minimi di trasporto pubblico locale da garantire all'interno del territorio regionale per il periodo transitorio 01/01/2001 – 31/12/2013, aggiornati successivamente con specifiche deliberazioni regionali, e che, da ultimo, con la DGR 974/2013 ha definito i livelli di servizio per l'annualità 2013;
- che attualmente i servizi di trasporto pubblico locale del bacino della Provincia di Vicenza risultano organizzati in diverse unità di rete ed in particolare:
  - il servizio extraurbano provinciale risulta organizzato e programmato dalla Provincia di Vicenza,
  - il servizio dell'area urbana di Vicenza e dei comuni contermini, nonché l'extraurbano verso i comuni contermini risulta organizzato e programmato dal Comune di Vicenza,
  - il servizio urbano di Bassano del Grappa risulta organizzato e programmato dal Comune di Bassano del Grappa
  - il servizio urbano di Schio risulta organizzato e programmato dal Comune di Schio ?

- il servizio urbano di Valdagno risulta organizzato e programmato dal Comune di Valdagno
  - il servizio urbano di Recoaro Terme risulta organizzato e programmato dal Comune di Recoaro Terme
- che la Giunta regionale, con proprio provvedimento n. 2048 del 19/11/2013 ha provveduto a definire i bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale corrispondenti all'insieme di servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio di ciascuna provincia e, in conformità alle volontà espresse dagli Enti affidanti, a individuare la convenzione ai sensi dell'art. 30 del DLgs 267/2000, quale modalità organizzativa per la costituzione dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale per ciascuno dei bacini territoriali ottimali ed omogenei, previsto ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011;
- che al punto 3 (*Forme organizzative*) degli Indirizzi per la costituzione dell'Ente di Governo tramite convenzione, "allegato A" della DGR 2048 del 19 novembre 2013, sono previste due modalità attraverso le quali gli Enti Locali possono operare tramite convenzione:
- a) delegando l'esercizio di funzioni ad uno degli enti partecipanti all'accordo, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
  - b) costituendo un Ufficio Comune che opera, per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria;
- che ciascuno degli enti che aderiscono alla presente convenzione, di seguito chiamati enti convenzionati, allo scopo di perseguire l'integrazione tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano nell'ambito del bacino della Provincia di Vicenza e di ridurre o eliminare diseconomie e sovrapposizioni, ha deliberato di gestire unitariamente, in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 mediante l'istituzione dell'Ente di Governo del bacino provinciale di Vicenza,

**Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue**

### **Art. 1: Premesse**

Le motivazioni esposte in premessa costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2: Oggetto**

1. Gli enti locali stipulano e sottoscrivono la presente convenzione ai fini dell'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino della provincia di Vicenza e, a tale scopo, costituiscono l'Ente di governo del bacino provinciale di Vicenza, il quale costituisce l'autorità competente ai sensi e per gli effetti del Reg. CE 1370/2007.

2. Sono organi dell'Ente di governo l'Assemblea e l'Ufficio comune.

L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei comuni convenzionati e dal Commissario straordinario della Provincia o loro delegati e nella prima seduta l'Assemblea nomina il proprio Presidente e Vice Presidente che durano in carica due anni.

3. L'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'Ente di governo ed i rapporti fra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'Ufficio comune e degli uffici periferici.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti; le decisioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. L'Ufficio comune ha funzione di gestione delle attività disciplinate dalla presente convenzione, svolgerà le istruttorie necessarie all'adozione delle decisioni dell'Assemblea, ne attuerà gli indirizzi e adotterà i provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali. In considerazione delle particolari caratteristiche geomorfologiche del contesto territoriale del bacino provinciale, l'ufficio comune sarà costituito da un ufficio centrale e da uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio della Provincia di Vicenza, competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito extraurbano della provincia, l'ufficio del Comune di Vicenza, competente

per la mobilità e i trasporti per l'ambito dei servizi urbani di Vicenza e dei comuni contermini, nonché per i servizi extraurbani dei comuni contermini, l'ufficio del Comune di Bassano del Grappa, competente per la mobilità e i trasporti per l'ambito dei servizi urbani di Bassano del Grappa, con l'ufficio del Comune di Schio, competente per la mobilità e i trasporti per l'ambito dei servizi urbani di Schio, l'ufficio del Comune di Valdagno, competente per la mobilità e i trasporti per l'ambito dei servizi urbani di Valdagno, l'ufficio del Comune di Recoaro Terme, competente per la mobilità e i trasporti per l'ambito dei servizi urbani di Recoaro Terme.

L'ufficio comune opera come struttura di ogni singolo ente convenzionato, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.

Le funzioni di competenza dell'ufficio comune sono esercitate dai competenti uffici periferici, qualora i provvedimenti adottati incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in un unico ambito. Le funzioni di competenza dell'ufficio comune sono esercitate dall'ufficio centrale qualora incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in più ambiti, ovvero riguardino le attività di integrazione tariffaria o dei servizi medesimi.

Con l'adozione dell'Ufficio comune non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione ed i singoli enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L.R. 25/98.

L'attività dell'Ufficio comune non potrà essere limitata allo svolgimento di attività meramente istruttoria ma dovrà comportare l'adozione di atti amministrativi e gestionali attinenti l'esercizio della funzione.

6. La sede dell'Ente di governo è stabilita presso la Provincia di Vicenza ed opererà come struttura di ogni singolo ente convenzionato, al quale saranno imputati ad ogni effetto i relativi atti.

7. L'Ente di governo svolgerà funzioni di coordinamento delle attività finalizzate all'organizzazione del servizio di TPL del bacino della Provincia di Vicenza, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione dei servizi di tpl e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. In particolare spettano all'Ufficio, oltre alle funzioni obbligatorie di cui al punto 2 degli indirizzi di cui alla DGR 2048/2013, all'affidamento dei servizi di tpl riferiti all'intero bacino provinciale, l'organizzazione dei servizi stessi ed il relativo controllo.

Le decisioni che riguardano il servizio di ciascun ente convenzionato, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, sono in ogni caso subordinate all'assenso dell'Ente titolare del servizio.

### **Art. 3: Oneri e personale dell'ufficio comune**

L'Ente di governo esercita le proprie funzioni attraverso l'ufficio comune e gli uffici periferici. Gli oneri derivanti dal funzionamento degli uffici periferici sono a carico del singolo ente locale presso il quale sono costituiti.

Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione e alla successiva deliberazione della Regione Veneto con la quale verrà formalizzato il riconoscimento dell'Ente di governo del bacino vicentino, gli enti competenti provvederanno alla formalizzazione della dotazione organica degli uffici periferici e l'Assemblea dell'Ente di governo, appositamente convocata, delibererà sulla dotazione dell'ufficio centrale che potrà essere costituita anche mediante distacco o comando di personale alle dipendenze degli enti convenzionati.

### **Art. 4: Durata**

Per consentire la stipula di contratti di servizio sino a nove anni ai sensi dell'art. 30 comma 1 della L.R. 25/98 la Convenzione ha durata minima di dieci anni.

Il mancato rinnovo della Convenzione o il recesso unilaterale dalla stessa è subordinato all'adozione da parte della Regione di un atto che ridefinisca i confini dei bacini territoriali e omogenei.

## **Articolo 5: Controversie**

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione dell'intesa verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990.

## **Articolo 6: Disposizioni finali**

La convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

Qualora una clausola della convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità.

In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.

Ogni e qualsiasi comunicazione relativa all'intesa e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani del destinatario o inviata a mezzo PEC, o raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata via e-mail.

F.to PROVINCIA DI VICENZA

F.to COMUNE DI VICENZA

F.to COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

F.to COMUNE DI SCHIO

F.to COMUNE DI VALDAGNO

F.to COMUNE DI RECOARO TERME